



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI
PASCOLI DEMANIALI RICADENTI NEL COMUNE DI SOVRAMONTE (BL)**

D E S C R I Z I O N E L O T T O

Lotto "Busa delle Vette" ubicato nel Comune di Sovramonte (BL), identificato catastalmente con:

- FG. 6 mappali n. 6, 7 e 16
- FG. 7 mappali n. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12 e 13.

Per una superficie catastale totale di ha 229,47 di cui pascolabili ha 118,14

A questi terreni risultano funzionalmente connesse, per la gestione delle attività di monticazione e trasformazione del latte, il complesso delle strutture rurali costituite dalla malga e annessi, identificato catastalmente con:

- Fg. 7 mappale n. 2

Tutti gli immobili sono ubicati all'interno della Riserva Naturale Statale "Vette Feltrine", da utilizzare per il pascolo riguardante 6 (sei) stagioni monticatorie e precisamente dal 2023 al 2029

Secondo le indicazioni contenute nel Regolamento adottato dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Gazzetta Ufficiale n.163 del 7 luglio 2021) il predetto compendio pascolivo,

indipendentemente dalla sua estensione, potrà consentire l'alpeggio con bestiame bovino in produzione per un totale di 85 UBA.

ART. 1 DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE -

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) per le annate dal 2023 al 2029 per il periodo di monticazione compreso dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni anno, fatta salva diversa durata dovuta a fatti contingenti documentati. -

Eventuali richieste di anticipo e proroghe del periodo di monticazione dovranno essere espressamente richieste al Concedente, che valuterà l'opportunità di rilasciare o meno la necessaria autorizzazione. -

La concessione del compendio viene effettuata a corpo nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto o sopravvenute. -

Nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 31 maggio di ciascun anno, tutta la superficie rientrerà nel pieno possesso del Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno che provvederà alla consegna della Malga e dei terreni pascolivi all'inizio di ogni stagione monticatoria e al ritiro delle chiavi stesse al termine della stagione monticatoria. -

La mancata monticazione o l'inutilizzo del lotto per

l'intero periodo di monticazione (salvo anticipi o posticipi autorizzati), comporterà l'automatica

rescissione del contratto e l'immediata restituzione del

Compendio al Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno.

La clausola rescissoria legata alla mancata monticazione

e al rispetto del termine minimo di utilizzazione del

lotto, non opera nei casi in cui tale eventualità sia

dovuta a disposizioni emesse dall'Autorità Veterinaria. -

Tutti gli animali immessi al pascolo dovranno essere

marcati nei modi stabiliti dalla normativa vigente in

materia. -

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno si riserva

la possibilità di intervenire sulle superfici in

concessione per effettuare interventi di manutenzione

straordinaria e, ove necessario, anche durante il periodo

della monticazione, senza che per ciò il Concessionario

possa avanzare pretesa e/o divieti di sorta. -

È vietata ogni forma di sub-concessione e/o di cessione

anche parziale. In caso di inadempimento il Reparto

Carabinieri Biodiversità di Belluno, procederà allo

sfratto in via amministrativa secondo la procedura

prevista dall'art. 823 c. 2 e 828 c. 2 del Codice Civile.

La ditta concessionaria, con la sottoscrizione del

contratto assume, inoltre, a proprio ed esclusivo carico

e sotto la propria responsabilità ogni eventuale danno

che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative all'affidamento di cui al presente, dovessero occorrere a cose o persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno nonché il personale addetto al controllo da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.

ART. 2 REQUISITI RICHIESTI -

I soggetti concessionari dovranno possedere durante tutto il periodo di concessione i seguenti requisiti:

a) Essere imprenditore agricolo a titolo principale, amministratore - legale rappresentante - soggetto capofila dell'azienda e/o coltivatore diretto o conduttore di azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio dell'Agricoltura, Industria ed Artigianato competente ed in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività zootecnica; -

b) Essere in regola con i pagamenti degli eventuali canoni pregressi e con le eventuali penalità e sanzioni comminate; -

c) Non avere liti pendenti con l'Amministrazione concedente; -

d) Non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 32 ter del Codice Penale (incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione); -

e) Non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 3 della legge 19.03.1990, n. 55 in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. -

La mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati, accertata anche in momento successivo alla gara da parte di pubblici ufficiali, costituisce motivo di risoluzione del contratto. -

ART. 3 AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA -

L'aggiudicatario resta vincolato all'Amministrazione fin dal momento dell'aggiudicazione se presente all'incanto, o dalla sua notifica se assente mentre l'Amministrazione lo sarà solamente dopo l'approvazione del contratto da parte del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. -

Le spese di copia, stampa, valori bollati, registrazione, e tutte le altre inerenti il contratto, sono a totale carico dell'aggiudicatario. -

ART. 4 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO -

A garanzia del puntuale rispetto del contratto il concessionario dovrà costituire, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente ovvero mediante una polizza assicurativa o fideiussione bancaria un deposito cauzionale definitivo nella misura minima del prezzo base d'asta di aggiudicazione riscuotibile a semplice richiesta

del Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del proprietario e la durata pari a quella della concessione. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali. Se il concessionario non dovesse provvedere al versamento nei termini previsti, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario (qualora il deposito cauzionale avvenisse mediante fideiussione, questa dovrà esplicitamente riferirsi a questa possibilità). -

ART. 5 CONTRATTO -

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della concessione-contratto, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario. -

ART. 6 GARANZIE -

Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per la **responsabilità civile verso terzi** di 3.000.000,00 (tre milioni /00) di euro e per la copertura del rischio di **danni causati agli immobili**, con l'espressa rinuncia della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di

rivalsa nei confronti del proprietario, con massimale non inferiore a 100.000,00 euro (centomila/00). -

Copia delle polizze dovranno essere consegnate al Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno in sede di sottoscrizione del contratto, così come le copie delle quietanze annuali di pagamento.

ART. 7 CONSEGNA E RICONSEGNA DEL PASCOLO -

All'inizio e alla scadenza della concessione il Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna del lotto pascolivo, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo e delle infrastrutture in dotazione. -

Alla scadenza della concessione, ove non siano rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente, in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni. -

È escluso qualsiasi rimborso a favore del Concessionario per gli arredi fissi (ossia tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni concessi), che dovranno essere lasciati in proprietà al Concedente, e per gli eventuali arredi mobili o attrezzature che il Concessionario vorrà lasciare, se

accettati dal Concedente. -

Ogni anno, sia all'inizio sia alla fine della stagione di
monticazione, potranno essere effettuati dal Concedente,
d'intesa con il Concessionario, eventuali sopralluoghi
anche al fine di concordare prescrizioni particolari o
affrontare eventuali problematiche gestionali. -

ART. 8 MANUTENZIONI -

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità
interna del pascolo e delle attrezzature fisse, al fine
di mantenerle nello stato di conservazione in cui sono
stati consegnati e secondo la rispettiva destinazione,
nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del
Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come
ogni altra manutenzione ordinaria riguardante gli impianti
ed i servizi. -

Sono altresì a carico del Concessionario le manutenzioni
ordinarie alle strutture, ivi compresa la pulizia dalle
deiezioni e la relativa disinfezione dei ricoveri del
bestiame. Il letame presente nelle strutture suddette non
potrà in nessun caso essere asportato al di fuori del
lotto pascolivo in assenza di autorizzazione del
Concedente. Lo stesso dovrà essere utilizzato per la
concimazione dei pascoli secondo le modalità stabilite dal
Concedente. -

Il Concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi

momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Concedente, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi seguendo le disposizioni, da considerarsi tassative, impartite in proposito dal Concedente. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, il Concedente provvederà alla realizzazione degli interventi recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione, pena la risoluzione anticipata del contratto di concessione. -

In ogni caso nessuna spesa in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario, potrà fare capo al Concedente.

Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili oggetto di concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria. -

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo o colpa grave del Concessionario sono a carico dello stesso. -

ART. 9 MIGLIORIE -

Il Concedente ha facoltà, anche durante il periodo di validità della concessione, di eseguire opere di miglioramento - nel prosieguo Interventi - (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa a ciò opporsi.

Gli interventi che il Concessionario riterrà opportuno apportare dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dal Concedente, che avrà facoltà di ritenerli senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno. -

Per gli interventi realizzati senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il Concessionario ha l'obbligo, a semplice richiesta del Concedente, del ripristino a proprie spese. -

ART. 10 MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI -

1) Il Conduttore, qualora gli interventi siano concessi dal Concedente si obbliga a realizzarli a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva

responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti, dando tempestiva e formale comunicazione al Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno dell'inizio dei relativi lavori.

2) Il Conduttore assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi (ed eventuali varianti o modifiche), restando in ogni caso inibita al Conduttore la possibilità di iniziare i lavori se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.

3) Il Conduttore si obbliga a trasmettere al Reparto Carabinieri biodiversità di Belluno copia dei progetti debitamente approvati/autorizzati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.

4) Gli Interventi saranno realizzati dal Conduttore anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del Conduttore. Gli Interventi dovranno concludersi entro il termine della concessione e potranno essere eseguiti anche nel periodo

intercorrente tra il 1° novembre e il 31 maggio.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Condattoore e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con le imprese esecutrici degli Interventi, con obbligo a carico del Condattoore di manlevare e tenere integralmente indenne il Reparto da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte della stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

ART. 11 - ULTIMAZIONE INTERVENTI E VERIFICA DELLA LORO

REGOLARITÀ -

1) Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al presente articolo, il Condattoore sarà tenuto a trasmettere al Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le certificazioni necessarie. Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti interventi restano ad integrale ed esclusivo carico del Condattoore.

2) Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno si riserva, anche in contraddittorio con il Condattoore, l'esame della documentazione di cui al punto precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai Progetti/autorizzazioni.

3) In ogni caso il Condattoore, per le opere realizzate,

oltre alla custodia, è tenuto nei confronti del Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod.Civ.

ART. 12 MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI.

MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI -

1) Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi entro il termine stabilito dal precedente Art. 10 e/o che gli interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno su richiesta del Conduttore, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 12 (dodici) mesi, per provvedere. Nulla sarà dovuto al Conduttore, che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'Immobile libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna.

2) Nelle evenienze di cui al precedente comma 1), nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al Conduttore, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed

indifferibili che il Condattoore abbia dovuto realizzare,
previa espressa autorizzazione del Reparto Carabinieri
Biodiversità di Belluno e preventiva valutazione di
congruità da parte dello stesso dei relativi costi.

3) Nell'ipotesi in cui, ad esito delle verifiche, gli
Interventi realizzati non risultino conformi nei tempi e
nelle modalità previste dal precedente Art.10, il
Condattoore dovrà provvedere a quanto necessario per la
loro conformità entro il termine di giorni 30 pena la
risoluzione *ispo iure* del presente contratto ai sensi
dell'art.1456 c.c.

ART. 13 ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO -

Durante la gestione del pascolo, il Concessionario dovrà
adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non
vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente
proprietario. -

Il Concessionario, i propri soci e gli eventuali
dipendenti dovranno inoltre essere provvisti di tutte le
licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal
contratto. -

E' fatto obbligo al Concessionario, nello svolgimento
delle sue attività, di osservare tutte le normative in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto

applicabile), nonché le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa vigenti. -

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del contratto. -

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al Concessionario, andrà immediatamente segnalata in forma scritta al Concedente affinché intervenga. -

Durante il periodo di validità della concessione, il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità. -

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante o fabbricati pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il Concessionario deve immediatamente avvisare il Concedente, adottando nel contempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni ed incidenti. -

Il Concessionario è altresì direttamente responsabile della conservazione e custodia delle chiavi delle sbarre di limitazione del traffico veicolare, che non dovranno in nessun modo essere cedute a terzi, fatta eccezione per gli addetti all'attività zootecnica. Le sbarre dovranno essere sempre lasciate chiuse, tranne nei casi debitamente autorizzati dal Concedente.

ART. 14 ONERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO PER LA

GESTIONE DEL PASCOLO -

Nella conduzione del pascolo il Concessionario deve adempiere agli obblighi di seguito elencati. -

a.) Il mantenimento e la gestione del pascolo dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'Ente Proprietario. -

b.) Il pascolo in bosco è vietato. -

c.) Il pascolo brado è vietato. -

d.) I cani necessari per la custodia potranno essere condotti nel pascolo solo se sottoposti ad adeguata profilassi contro l'echinococcosi e la rabbia. -

e.) Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività di monticazione in rapporto a malattie infettive e contagiose. In particolare è obbligato: -

- a far pervenire al Concedente, prima della monticazione, l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse; -

- a non monticare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità Sanitaria; -

- a denunciare immediatamente all'Autorità Sanitaria il verificarsi di malattie contagiose durante la monticazione

e a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità Sanitaria stessa. -

Nella conduzione del pascolo è obbligo per il Concessionario l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) non venga effettuato il pascolo in zone individuate dal Piano per il Parco come zone di riserva integrale Zona A e come zone di riserva generale orientata di tipo B2; -

b) venga evitato in ogni caso lo stazionamento degli animali nelle zone di cresta; -

c) venga previsto un pascolo a rotazione al fine di un razionale sfruttamento della superficie pascoliva e per il mantenimento delle radure rispetto ai fenomeni di ricolonizzazione arbustiva ed arborea; -

d) vengano messe in atto le misure necessarie a prevenire eventuali danni causati dalla fauna selvatica, in particolare da alcuni esemplari di grandi predatori, di seguito indicate: -

- evitare il deposito, anche provvisorio, e la dispersione di materiali o scarti che potrebbero costituire facile esca per i predatori con conseguente avvicinamento degli stessi ai ricoveri e agli animali domestici;

- sorvegliare adeguatamente e costantemente i capi al pascolo; -

- utilizzare recinti elettrificati a più fili, in particolare per il ricovero notturno del bestiame o, in

alternativa, ricoverare gli animali nella stalla per la notte; -

- non vengano sparsi concimi chimici, diserbanti e fertilizzanti. -

Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni alla Proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive e/o predazione da parte di fauna selvatica; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia o sono stati predati sul fondo oggetto di concessione. -

ART. 15 ONERI PER IL CONCEDENTE -

Al Concedente spetta, per quanto possibile, il compito di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, delle strutture, della viabilità di accesso e di servizio e, ove possibile, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il Concessionario. Al Concedente spetta segnalare i confini del lotto concesso, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso e approntando specifiche cartografie. -

ART. 16 - DIVIETI

Durante il periodo di validità della concessione nello svolgimento delle attività di monticazione è fatto espresso divieto: -

A) di alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nel lotto; -

B) di danneggiare o comunque tagliare la vegetazione arbustiva ed arborea; -

C) di depositare rifiuti di ogni genere nei pascoli e nei locali concessi; -

D) di effettuare il pascolamento con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;

E) di circolare con veicoli a motore al di fuori della viabilità di servizio; -

F) dell'uso dei fabbricati oggetto di concessione da parte di persone estranee alla conduzione del pascolo;

G) di subaffittare o concedere in qualsiasi forma il lotto pascolivo a terzi, pena la risoluzione anticipata dell'atto di concessione; -

H) di immettere al pascolo bestiame di specie diversa da quella contemplata nel presente capitolato; -

I) di detenere e usare armi da fuoco e munizioni. -

ART. 17 AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO -

La stipula dell'atto di concessione costituisce per il Concessionario autorizzazione al pascolo, la quale potrà essere rilasciata annualmente dal Concedente dietro presentazione della documentazione di seguito specificata: -

- | | |
|----|---|
| a. | quietanza di pagamento del canone annuale; |
| b. | rinnovo della polizza fidejussoria emessa a garanzia degli obblighi contrattuali e della polizza assicurativa emessa a tutela dei beni concessi; - |
| c. | polizza RC per responsabilità verso terzi; - |
| d. | documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo; - |
| e. | documentazione sanitaria attestante che i cani al seguito del bestiame abbiano effettuato regolare profilassi nei confronti dell'echinococcosi; - |
| f. | documentazione anagrafica dei cani al seguito del gregge, riportante il codice del microchip; - |
| g. | copia dei contratti di assunzione e del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia. |
| h. | dovrà essere acquisita, altresì, l'autorizzazione al pascolo prevista dall'art.40 del Regolamento del Ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi Gazzetta Ufficiale n.163_del 09 luglio 2021. |

ART. 18 INADEMPIENZE -

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione sia per l'inosservanza di quanto previsto dai presenti articoli,

sia per la violazione delle norme espresse dalla normativa vigente.

ART. 19 MANCATO GODIMENTO -

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità per il mancato godimento del bene concesso, a causa di eventi di qualsiasi natura, non dipendenti dall'operato dello stesso. -

ART. 20 RINUNCIA AD AZIONI DI RIVALSA -

Il Concessionario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Concedente nel caso subisca danni al bestiame dovuti a qualsiasi causa (malattie infettive, danni da predazione, furti, etc.). -

ART. 21 PRIVACY -

In osservanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. i dati forniti dal concessionario saranno trattati anche con mezzi elettronici ai soli fini dell'espletamento del rapporto contrattuale e potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della legge 241/90.

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 22 FORO COMPETENTE -

Le parti dichiarano concordemente che per ogni

controversia dipendente ed inerente la concessione è competente il Foro di Venezia.

ART. 23 ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono domicilio come segue:

il concessionario (*nome e cognome*) legale rappresentante della Società "*(denominazione)*" presso la sede legale della Società in località (*nome*) comune di (*nome*). -

il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, presso la sede di Via Gregorio XVI, n. 8 - 32100 Belluno.

Per il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno: -
(*Ufficiale Grado Nome Cognome*)

Responsabile Unico del Procedimento

Per il Concessionario: -
(*Sig. Cognome Nome*)

Legale rappresentante della Società "*(denominazione)*"